

Istituzione della Giornata regionale del diversamente abile

Articolo 1 (Finalità)

1. La Regione Puglia promuove la **diffusione della** conoscenza dei diritti e dei problemi delle persone diversamente abili, al fine di favorire la loro piena integrazione nella società.

Articolo 2 (Istituzione)

1. Per conseguire gli obiettivi previsti dalla presente legge, è istituita la Giornata regionale del diversamente abile, da tenersi il 24 maggio di ogni anno e di seguito denominata "Giornata".

Articolo 3 (Programma)

1. Il programma delle attività da svolgere nella "Giornata" è predisposto dalle categorie interessate con il patrocinio e la partecipazione del sistema delle autonomie locali, sulla base ed entro i limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.
2. La Giunta Regionale, con propria delibera, può individuare un organismo pubblico cui affidare il coordinamento e l'attuazione del programma di cui al precedente comma 1.

Articolo 4 (Oneri finanziari)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante specifico stanziamento su apposito capitolo del Bilancio regionale, nonché mediante il concorso finanziario di eventuali contributi provenienti dalla Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti locali, da Organismi pubblici e privati e da singoli cittadini.
2. Relativamente all'esercizio 2003, viene stanziata nel Bilancio regionale la somma di euro **15.000,00 al Capitolo di nuova istituzione n.1.400 U.P.B. 1.2.1. epigrafato "Spese per la celebrazione della giornata regionale del diversamente abile" mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento del Capitolo 3185 U.P.B. 3.2.2."**
3. Per gli anni successivi la spesa viene stabilita con legge annuale di approvazione del bilancio regionale.